



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

114. Ancorche con risoluzioni &c. Edictum quo aliàs sancita de Privilegiatis
vulgò. Patentati. Ditionis Ecclesiasticæ confirmantur, nec non casus, &
conditiones declarantur, quibus illi privilegio ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1718.

Die, Mense, & Anno, quibus supra: Supradictum Indultum affixum, & publicatum fuit ad Vaticanam Curiam Innocentianam, in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Franciscum Baldum SS. D. N. Papae Cursorem.

Andreas Graecus Mag. Curf.

EDICTUM.

III.

Ogo aliàs sancita de Privilegiatis vulgò - Patentati - Ditionis Ecclesiasticæ confirmantur, nec non casus, & conditiones declarantur, quibus illi privilegio Fori gaudere debent, cum aliis ordinationibus.

Enbrizio del Titolo de' SS. Gio., e Paolo della S. R. C. Prete Cardinal Paulucci.

ANcorche con risoluzioni, e decreti altre volte publicati, particolarmente ne tempi d'Urbano VIII. Innocenzo XI. & Innocenzo XII. sia stato dato opportuno provvedimento all'eccessivo numero de Patentati, & all'esenzione del Foro abusivamente pretesa, ò introdotta dalli medesimi; Ad ogni modo, perche l'esperienza hà fatto conoscere, che tuttavia continua, anzi si va giornalmente accrescendo un tale abuso, non solo nel numero, e qualità dell'istesse Patentati, che sotto diversi titoli di ministerio, d'offizio, di rimunerazione gratuita, ovvero sotto puro nome di familiarità si concedano, ma anco nella pretesione, che hanno simili Patentati, ò privilegiati d'essere indistintamente in tutte le loro cause esenti dal Foro, e giurisdizione de i Giudici ordinarii con notabilissimo pregiudizio del retto, e spedito corso della giustizia, e della pubblica quiete, il che deriva principalmente dall'erronea intelligenza, e sinistra interpretazione delle sudette risoluzioni, e Decreti, intorno alla total comprensione di detti Patentati di qualunque specie essi siano. Quindi è, che nostro Signore, il quale in mezzo alle gravissime cure, nelle quali si trova la sua Pastorale sollecitudine, non lascia d'invigilare con paterna, & indefessa clemenza al buon regolamento della giustizia, e suoi Tribunali, & all'indennità, e commodo de suoi sudditi, dopo avere udito il parere di una particolare Congregazione di Signori Cardinali, e Prelati specialmente à tal'effetto deputata, inerendo à quanto dalla medema Congregazione adunata nel giorno delli 14. di Giugno prossimo passato con l'oracolo della sua viva voce à noi sopra di ciò comunicato, hà ordinato, che si publichi il presente Editto, con cui riducendo alla memoria, & incaricando la piena, e totale osservanza degl'enuciati Decreti, e risoluzioni de i mentovati Sommi Pontefici, e specialmente d'Innocenzo XI. sotto li 7. Novembre del 1676. e d'Innocenzo XII. in data delli 28. Settembre 1692. il tenore de' quali vuole, che si abbia per espresso, come se di parola in parola fosse qui registrato, per togliere affatto in avvenire ogni abuso, e qualsivoglia preteso di sinistra interpretazione, stabilisce, dichiara, ordina, e comanda, che à tutti li Patentati, come sopra, li quali in virtù delle loro Patenti particolari, e non per altro titolo giuridico, pretendono essere esenti della giurisdizione de' loro Giudici ordinarii, tanto in Roma, quanto in tutte le Provincie, e Legationi dello Stato Ecclesiastico, anco di Bologna, e Ferrara, benche siano Patentati, e Privilegiati de Signori Cardinali, degl'Arcivescovi, e Vescovi, de' Signori Cavalieri della Sac. Religione di Malta, e de' loro Commendatori, e Priori, e di altri Ecclesiastici anco Regolari, e di

qualunque altra persona di qualsivoglia qualità, condizione, dignità, e preeminenza, e che meritassero individua, e specialissima menzione, quali tutti la Santità Sua vuole, e comanda, che s'intendino compresi, come se individualmente, e ciascheduno di loro fusse qui nominato, niuno affatto eccettuato (non compresi unicamente gl'Officiali della Sac. Congr. della Santissima Inquisizione) suffraghi il privilegio del Foro solamente nelle cause, tanto civili, quanto criminali, e misse concernenti in qualunque modo il loro Offizio, e ministerio ò che abbiano causa, annessione, e dipendenza dall'istesso Offizio, e ministerio, e non in altre cause: Di modo che se contro questa dichiarazione, disposizione, & ordinazione, si proferissero in alcun tempo Decreti, ò Sentenze, e concedessero inibizioni, ò si attentasse qualunque altra cosa in contrario, tutti, e singoli detti atti s'intendino, e siano de fatto irriti, nulli, di niun valore, e come se non fossero stati fatti, e possino rispettivamente, senza incorso d'alcuno attentato impunemente dispregzarsi. Vuole in oltre la Santità Sua, che tutte le Persone di sopra nominate, alle quali in qualsivoglia modo compete il Jus di concedere le sudette Patenti, e Privilegi (non derogando punto alle Risoluzioni, Decreti, Editti, & altre provisioni in diversi tempi emanate intorno al registro delle Patenti, anzi quelli approvando, confermando, e quanto faccia di bisogno rinnovando) siano tenute dentro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente Editto à trasmettere in Segreteria di Stato la nota distinta dell'Offizii necessarii, per i quali intendano di dare le dette Patenti, col numero determinato, e qualità precisa di detti Officiali; Avvertendo alli dd. Patentati, e Privilegiati, che se non sarà stata trasmessa la nota sudetta in Segreteria di Stato, ò che essi ritenghino Patenti concesse per altro Offizio diverso da quelli, che saranno stati espressi in detta nota, ò che siano di numero eccedente al già determinato nella medesima, non suffragherà à i medesimi alcun privilegio di Foro qualunque sia la causa di cui si tratti, e si considereranno tali Privilegi, e Patenti come senon fossero loro state concesse.

Rispetto poi alli Patentati Camerali, essendo stato con altre particolari disposizioni bastantemente provveduto al registro delle Patenti, alle facultà di portar l'armi, & al privilegio del Foro, si ricorda, e si incarica loro strettamente senz'altra innovazione, l'osservanza di quanto in esse si contiene, e specialmente nel Bando del Cardinal Panfilii delli 4. Marzo 1645. nell' Editto della sa. me. d'Innocenzo XI. in data delli 7. Novembre 1676. e nelle risoluzioni prese dalla Congregazione deputata li 28. di Settembre 1714. e successivamente dalla Santità Sua approntate sotto li 4. Ottobre dell'istess' anno.

E quanto si dispone, & ordina nel presente Editto vuole Sua Santità, che si offervi in tutto lo Stato immediatamente, e mediatamente soggetto alla S. Sede, e che publicato, & affisso, che farà ne i luoghi soliti di Roma, e di quelle Città ancora, ove risiedono li Presidie Provincie, e nelle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna, e Urbino, oblihi og'uno all'osservanza, come se gli fusse stato personalmente intimato. Dato in Roma li 4. Aprile 1718.

F. Card. Paulucci.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit in Curia Innocentiana, in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Battalem.

Andreas Graecus Pro Magistro Curf.

1718.